
CAPITOLO XX.

INFRAZIONI ALLA POLIZIA MARITTIMA; CONTRAVVENZIONI; DISPOSIZIONI SPECIALI.

134. Infrazioni alla polizia di bordo e della navigazione—135. Infrazioni alla polizia dei porti e delle spiagge — 136. Infrazioni alle leggi e regolamenti sulla pesca — 137. Contravvenzioni — 138. Disposizioni speciali.

134. Per le infrazioni alle varie norme di polizia marittima, già da noi via via in precedenza accennate, sono comminate delle pene di maggiore o minore entità a seconda dei casi. Questi reati sono dal codice distinti in infrazioni alla polizia marittima, o meglio di bordo e della navigazione; infrazioni alla polizia dei porti e delle spiagge; infrazioni alle leggi e ai regolamenti sulla pesca.

Le *infrazioni alla polizia marittima* ¹⁾ si riferiscono all'uso della bandiera, dei recapiti e delle carte di bordo; al comando della nave e alla direzione nautica di essa; all'ubbbriachezza del capitano o di altra persona d'equipaggio in navigazione; alla mancanza di ufficiali di bordo, di fanali prescritti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare, di viveri e dell'acqua; alle responsabilità del capitano e all'abuso di potere da parte sua

¹⁾ Art. 346 e seg. del cod. marittimo.